REPUBBLICA FRANCESE

Ministero della Transizione ecologica,
della biodiversità, della silvicoltura,
degli affari marittimi e della pesca

Decreto n. del
sulla prevenzione dei rischi derivanti dall'esposizione alle sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche

NOR: TECP2516597D

Pubblico interessato: *fabbricanti, importatori, esportatori e commercializzatori di cosmetici, cera o prodotti tessili e agenti di controllo.*

Oggetto: *norme per l'attuazione dei divieti di fabbricazione, importazione, esportazione e immissione sul mercato di prodotti (tessili, cera, cosmetici) contenenti PFAS. Tali divieti sono stabiliti dall'articolo L. 524-1 del codice dell'ambiente. Il decreto definisce la concentrazione residua delle sostanze PFAS oltre la quale si applicano i divieti, nonché l'elenco dei prodotti che possono beneficiare di un'esenzione da tale divieto.*

Entrata in vigore*: le disposizioni del decreto entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.*

Applicazione: *il presente decreto è emanato per l'applicazione degli articoli L. 524-1 e L. 524-2 del codice dell'ambiente come modificato dall'articolo 1 della legge n. 2025-188 del 27 febbraio 2025 sulla protezione dei cittadini dai rischi derivanti dalle sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche.*

PROGETTO

Il Primo ministro,

sulla relazione del ministro della Transizione ecologica, dell'energia, del clima e della prevenzione dei rischi,

visto il regolamento (UE) 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive 96/73/CE e 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

visto il regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio;

vista la legge n. 2025-188 del 27 febbraio 2025 sulla protezione dei cittadini dai rischi derivanti dalle sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche;

visto il codice dell'ambiente, in particolare gli articoli L. 524-1, L. 524-2 e da L. 521-12 a L. 521-20;

viste le osservazioni formulate durante la consultazione pubblica dal XXX al XXX 2025, ai sensi dell'articolo L. 123-19-1 del codice dell'ambiente:

decreta:

Articolo 1

Dopo l'articolo D. 523-22 del codice dell'ambiente, viene aggiunto un capitolo, formulato come segue:

"Capitolo V: Divieto di immissione sul mercato di taluni prodotti contenenti sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche

"*Articolo D. 525-1.* - Ai fini del presente capitolo si applicano le definizioni seguenti:

"Sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche": qualsiasi sostanza contenente almeno un atomo di carbonio di metile (CF3-) o metilene (-CF2-) completamente fluorurato, non legato ad atomi di idrogeno, cloro, bromo o iodio.

"Prodotto tessile": qualsiasi prodotto che, allo stato grezzo, semilavorato, lavorato, semimanufatto, manufatto, semiconfezionato o confezionato, è esclusivamente composto di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011.

"Immissione sul mercato": la fornitura o la messa a disposizione di terzi, dietro pagamento o gratuitamente. L'importazione è considerata un'immissione sul mercato. ".

"*Articolo D. 525-2.* - I prodotti che beneficiano dell'eccezione di cui all'articolo L. 524-1, punto I), punto 3, sono:

1. dispositivi di protezione individuale di cui al regolamento (UE) 2016/425, nonché dispositivi di protezione individuale destinati alle forze armate, alla sicurezza interna e alla sicurezza civile;
2. agenti impermeabilizzanti destinati alla risigillatura dei dispositivi di protezione individuale di cui al punto 1. ".

PROGETTO

"*Articolo D. 525-3.* - I prodotti che beneficiano dell'eccezione di cui all'articolo L. 524-1, punto II, sono:

1. tessuti tecnici per uso industriale;
2. i seguenti prodotti, qualora non vi siano alternative all'uso di sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche:
    i) dispositivi di protezione individuale destinati a proteggere l'utilizzatore dai rischi che rientrano nel gruppo di rischi III, allegato I, lettere a), da c) a f), h) e l), del regolamento (UE) 2016/425;
    ii) dispositivi di protezione individuale destinati alle forze armate, alla sicurezza interna e alla sicurezza civile, al fine di proteggerle dai rischi di cui al regolamento (UE) 2016/425, allegato I, gruppo di rischi III, lettere da a) a m);
    iii) tessuti sanitari destinati a usi medici, compresi i prodotti utilizzati per le cure mediche di cui al punto III, punto 5) dell'articolo R. 543-360. ".

"*Articolo D. 525-4.* - Il valore residuo di cui all'articolo L. 524-1, punto III, che consente di fissare il valore di concentrazione residua al fine di conciliare il divieto di PFAS con le realtà tecniche di rilevamento, corrisponde al valore al di sotto del quale la presenza minima di PFAS corrisponde a una contaminazione non intenzionale allo stato di traccia, alle seguenti condizioni:

- per qualsiasi PFAS misurata da un'analisi mirata, esclusi i polimeri, la soglia è fissata a 25 parti per miliardo (ppm);
- per le PFAS totali misurate come somma delle analisi mirate delle PFAS, se del caso con precedente degradazione dei precursori, ma esclusi i polimeri, la soglia è fissata a 250 parti per miliardo (ppm);
- per le PFAS, compresi i polimeri, la soglia è fissata a 50 parti per milione (ppmn).

Detti valori sono destinati a essere rivisti in caso di modifiche delle norme tecniche stabilite ai sensi dei regolamenti europei (CE) n. 1907/2006 o (UE) 2019/1021. ".

Articolo 2

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta ufficiale.

Articolo 3

Il ministro della Transizione ecologica, della biodiversità, della silvicoltura, degli affari marittimi e della pesca è responsabile dell'attuazione del presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.

Firmato il

Dal Primo ministro:

ministro della Transizione ecologica, della biodiversità, della silvicoltura, degli affari marittimi e della pesca,

PROGETTO

Agnès PANNIER-RUNACHER

PROGETTO